

Aggiornamento n. 004

Data ultimo aggiornamento 31.12.2009

## FOGLIO INFORMATIVO

### Cassette di sicurezza

#### Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €.43.452.297,00

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Canone onnicomprensivo di locazione</b>	<i>E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.</i>
<b>Massimale assicurativo</b>	<i>E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.</i>

## Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

### Cassette di sicurezza MONDOVI' BREO

Spese canoni e commissioni	valori espressi in euro	
spesa per attivazione del servizio	3,00	
commissione per cointestazione e delega (a nominativo)	2,00	
<b>canoni annuali</b>		
Formato A cmc 18.900	28,00	di cui IVA €.4,67
Formato B cmc 25.200	41,00	di cui IVA €.6,83
Formato C cmc 37.800	69,00	di cui IVA €.11,50
Formato armadio dmc 362	372,00	di cui IVA €.62,00
Formato armadio dmc 912	744,00	di cui IVA €.124,00
cubatura dmc. 144 (cm. 40x80x45)	45,00	di cui IVA €.7,50
cubatura dmc. 324 (cm. 90x80x45)	100,00	di cui IVA €.16,67
servizio bauli formato A cmc 37.500	93,00	di cui IVA €.15,50
servizio bauli formato B cmc 25.200	186,00	di cui IVA €.31,00
servizio bauli formato C cmc 37.800	204,00	di cui IVA €.34,00
servizio bauli formato D cmc 151.100	279,00	di cui IVA €.46,50
<b>canoni bimestrali</b>		
servizio bauli formato A cmc 37.500	31,00	di cui IVA €.5,17
servizio bauli formato B cmc 25.200	62,00	di cui IVA €.10,33
servizio bauli formato C cmc 37.800	68,00	di cui IVA €.11,33
servizio bauli formato D cmc 151.100	93,00	di cui IVA €.15,50
<b>canoni custodia pellicce</b>		
canone annuale per ogni pelliccia	50,00	di cui IVA €.8,33
<b>Servizio depositi chiusi</b>		
canone bimestrale a dmc (comprensivo di IVA)	0,39	
canone annuale a dmc (comprensivo di IVA)	1,29	
<b>Servizio custodia quadri</b>		
canone bimestrale a mq (comprensivo di IVA)	34,50	
canone annuale a mq (comprensivo di IVA)	103,00	
rimborso spese per le comunicazioni	3,00	
rimborso spese informativa precontrattuale	2,50	
rimborso spese sostenute per l'intervento di terzi (es.sostituzione della serratura, sostituzione chiave smarrita dall'utente, apertura forzata della cassetta, etc.)		nella misura effettivamente sostenuta dalla banca in relazione all'intervento di terzi
commissione per l'apertura forzata della cassetta	250,00	
commissione per la sostituzione della serratura e/o della chiave	250,00	
spese per la sostituzione del tesserino smarrito dall'utente		non previsto

## Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

### Cassette di sicurezza CARRU'

Spese canoni e commissioni	valori espressi in euro	
spesa per attivazione del servizio	3,00	
commissione per cointestazione e delega (a nominativo)	2,00	
canoni annuali - durata minima del contratto 8 mesi:		
Formato A cmc 18.000	13,00	di cui IVA €2,17
Formato B cmc 36.000	25,00	di cui IVA €4,17
Formato C cmc 108.000	53,00	di cui IVA €8,83
Formato D cmc 180.000	75,00	di cui IVA €12,50
canoni semestrali - durata minima del contratto 6 mesi		
cubatura dmc. 81 (cm. 40x45x45)	25,00	di cui IVA €4,17
cubatura dmc. 144 (cm. 40x80x45)	45,00	di cui IVA €7,50
cubatura dmc. 324 (cm. 90x80x45)	100,00	di cui IVA €16,67
canoni custodia pellicce		
canone annuale per ogni pelliccia	53,00	di cui IVA €8,83
rimborso spese per le comunicazioni	3,00	
rimborso spese informativa precontrattuale	2,50	
rimborso spese sostenute per l'intervento di terzi (es. sostituzione della serratura, sostituzione chiave smarrita dall'utente, apertura forzata della cassetta, etc.)	nella misura effettivamente sostenuta dalla banca in relazione all'intervento di terzi	
commissione per l'apertura forzata della cassetta	250,00	
commissione per la sostituzione della serratura e/o della chiave	250,00	
spese per la sostituzione del tesserino smarrito dall'utente	non previsto	

## Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

### Cassette di sicurezza CUNEO - DOGLIANI - SAN MICHELE MONDOVI'

Spese canoni e commissioni	valori espressi in euro	
spesa per attivazione del servizio	3,00	
commissione per cointestazione e delega (a nominativo)	2,00	
canoni annuali - durata minima del contratto 8 mesi:		
Formato A cmc 10.800	16,00	di cui IVA €2,67
Formato B cmc 16.200	25,00	di cui IVA €4,17
Formato C cmc 21.600	31,00	di cui IVA €5,17
Formato D cmc 32.400	47,00	di cui IVA €7,83
Formato E cmc 43.200	62,00	di cui IVA €10,33
Formato F cmc 64.800	96,00	di cui IVA €16,00
Formato G cmc 129.600	193,00	di cui IVA €32,17
rimborso spese per le comunicazioni	3,00	
rimborso spese informativa precontrattuale	2,50	
rimborso spese sostenute per l'intervento di terzi (es. sostituzione della serratura, sostituzione chiave smarrita dall'utente, apertura forzata della cassetta, etc.)	nella misura effettivamente sostenuta dalla banca in relazione all'intervento di terzi	
commissione per l'apertura forzata della cassetta	250,00	
commissione per la sostituzione della serratura e/o della chiave	250,00	
spese per la sostituzione del tesserino smarrito dall'utente	non previsto	

## Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

### Cassette di sicurezza LOANO

Spese canoni e commissioni	valori espressi in euro	
spesa per attivazione del servizio	3,00	
commissione per cointestazione e delega (a nominativo)	2,00	
canoni annuali - durata minima del contratto 8 mesi:		
Formato A cmc 4.500	25,00	di cui IVA €4,17
rimborso spese per le comunicazioni	3,00	
rimborso spese informativa precontrattuale	2,50	
rimborso spese sostenute per l'intervento di terzi (es. sostituzione della serratura, sostituzione chiave smarrita dall'utente, apertura forzata della cassetta, etc.)	nella misura effettivamente sostenuta dalla banca in relazione all'intervento di terzi	
commissione per l'apertura forzata della cassetta	250,00	
commissione per la sostituzione della serratura e/o della chiave	250,00	
spese per la sostituzione del tesserino smarrito dall'utente	non previsto	

### SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PIÙ SIGNIFICATIVE

Il presente prodotto/servizio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche (per quanto applicabili) da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (**Condizioni Generali**) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

**Diligenza della banca nei rapporti con la clientela** - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con il cliente, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta;

**Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente** - La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; è tuttavia possibile per la banca rifiutarsi di assumere l'incarico al ricorrere di un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, nell'ambito dei singoli contratti conclusi, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

**Invio della corrispondenza al cliente** - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo diversi accordi scritti, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

**Deposito delle firme autorizzate - Poteri di rappresentanza** - Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto; essi sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o previo accordo nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e ciò anche qualora dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

**Cointestazione del rapporto** - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari.

**Diritto di garanzia** - La banca ha diritto di pegno sui beni del cliente detenuti dalla banca stessa o che le pervengano successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile, già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

**Compensazione** – Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

**Modifica delle condizioni contrattuali** La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e salvo il diritto del cliente

di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, la modifica unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un giustificato motivo; le variazioni del tasso di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

**Reclami** – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'OmbudsmanGiurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

**Foro competente** – Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

**Accesso al servizio** – All'atto della firma del contratto la banca consegna all'utente la chiave della cassetta a lui spettante. La banca rilascia sulla cassetta un documento contrassegnato dal numero che figura sulla cassetta. L'uso della cassetta è consentito durante l'orario fatto conoscere dalla banca con avviso esposto nei propri locali.

La cassetta ha uno sportello munito di serratura, che non può essere aperto né chiuso se non con il concorso di due differenti chiavi: quella, in unico esemplare, consegnata all'utente e quella che può essere comune a più serrature tenuta dalla banca.

La cassetta può essere fornita internamente di una scatola mobile, messa a disposizione dell'utente per sua comodità.

Se l'impianto lo consente, l'utente può provvedere a sua spese ad applicare allo sportello di chiusura della cassetta e/o alla scatola interna un lucchetto per l'esistenza e l'integrità del quale la banca non assume alcuna responsabilità.

Ogni volta che l'utente intenda aprire la cassetta deve consegnare all'addetto al servizio il documento contrassegnato dal numero che figura sulla cassetta ed apporre la propria firma sull'apposito modulo esibitogli dalla banca, sul quale devono essere indicate la data e l'ora di apertura della cassetta. Il documento viene restituito all'utente ad avvenuta chiusura della cassetta.

La banca non risponde dei danni subiti dall'utente nel periodo di tempo intercorrente tra la consegna del documento e la restituzione dello stesso.

Se all'apertura della cassetta provveda un cointestatario ovvero una persona autorizzata dall'utente questa – oltre a quanto sopra indicato – deve altresì sottoscrivere sul modulo una dichiarazione attestante che per quanto è a sua conoscenza l'utente è tuttora in vita.

**Revoca, modifica, rinuncia delle facoltà concesse alle persone autorizzate** – Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente occorrente per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di aprire la cassetta non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Le persone giuridiche, le società commerciali e civili, le ditte commerciali e le associazioni non riconosciute devono dichiarare quali siano le persone investite della facoltà di aprire la cassetta di sicurezza. In questi casi le disposizioni sopra indicate si applicano anche se la cessazione della facoltà di aprire la cassetta riguardi un legale rappresentante dell'utente.

Fermo quanto sopra indicato in ordine alla forma ed agli effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunce, in caso di cointestazione, il conferimento di autorizzazione ad aprire la cassetta e la eventuale modifica delle relative facoltà devono essere resi da tutti i cointestatori con dichiarazione scritta; la revoca, sempre per iscritto, può essere fatta anche da uno solo di essi. Le altre cause di cessazione dell'autorizzazione hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori e si applica quanto sopra disposto circa l'opponibilità alla banca.

**Smarrimento della chiave e/o del documento** – La banca non risponde dei danni eventualmente derivanti all'utente dalla perdita della chiave e/o del documento. Se la chiave e/o il documento sono ritrovati devono essere senza ritardo riconsegnati alla banca.

**Durata del contratto e disdetta; risoluzione** – Il contratto può avere la durata di un semestre o di un anno. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente stabilito (e così ad ogni successiva scadenza) se la banca non riceve dall'utente disdetta scritta, consegnata all'addetto al servizio o spedita a mezzo lettera raccomandata con il preavviso indicato in contratto.

La disdetta non ha effetto e si ha pertanto come non intervenuta se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento, nonché del documento.

In caso di cointestazione la disdetta data anche da uno solo dei cointestatori ha effetto anche per gli altri. Tuttavia, se la cointestazione è con facoltà congiunta, la cassetta – anche dopo la disdetta – non può essere aperta che con l'intervento di tutti i cointestatori.

La banca può disdire in qualunque momento il contratto, senza addurne i motivi, con il preavviso indicato in contratto da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso è restituito all'utente la parte del canone già pagato corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere. Se l'utente non si presenta entro il termine fissato a riconsegnare la cassetta la banca – previa intimazione all'utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e decorsi sei mesi dalla data dell'intimazione stessa – può chiedere alla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le eventuali cautele disposte dall'autorità giudiziaria. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dall'autorità giudiziaria o, in mancanza, con le cautele dalla banca ritenute opportune, previa deduzione di quella parte di essi di cui la citata autorità giudiziaria abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dall'utente per canoni e spese.

Quando l'utente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto alla banca, il contratto è risolto di diritto e la banca può procedere all'apertura forzata della cassetta, con le modalità e i diritti sopra descritti.

**Opposizione da parte di un cointestatario** – Il diritto di apertura separata si intende cessato e l'apertura non può avere luogo se non con l'intervento di tutti i cointestatori, quando da uno dei cointestatori sia fatta opposizione alla continuazione del diritto di apertura separata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della banca, finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione mediante lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

**Lesione dell'integrità della cassetta** – Quando l'utente riscontri la lesione dell'integrità della cassetta è tenuto, prima di procedere all'apertura, a presentare reclamo per iscritto alla banca medesima, indicando le cose contenute nella cassetta. Si fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della banca e di un notaio, a meno che l'utente non rinunci preventivamente e per iscritto all'intervento di quest'ultimo.

Delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con le modalità ed i contenuti indicati in contratto.

Se la lesione o la manomissione della cassetta è riscontrata dalla banca, questa invita l'utente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine. Se l'utente non si presenta o non si presta alla verifica o se vi è urgenza, si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio nei modi descritti in contratto. L'utente che non osservi le sopra riportate prescrizioni decade da ogni eventuale diritto ed azione verso la banca.

**Trasferimento, modifica o sostituzione dell'impianto** – La banca può trasportare in altri locali dello stesso immobile o in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza e, comunque, di modificare o sostituire l'impianto, dandone avviso agli utenti con lettera raccomandata nella quale è fissato il giorno in cui si fa luogo al trasporto o si deve procedere all'apertura della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione dell'impianto. Se l'utente non si presenta, si fa luogo al trasporto o all'apertura forzata alla presenza di un notaio nei modi descritti in contratto.

L'utente, sia prima che dopo il trasporto, la modificazione o sostituzione dell'impianto, ai quali non può opporsi, può recedere dal contratto con dichiarazione scritta e ha diritto alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.

Se la banca ritiene che i provvedimenti di cui sopra sono necessari per ragioni a suo giudizio urgenti, i provvedimenti stessi possono essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva notizia agli utenti.